

**PROVVEDIMENTO
RESPONSABILE UNITA' FUNZIONALE DIPENDENZE**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	ACQUISTO PACCHETTI DI SMS PER L'ATTIVITÀ DEL SER.D. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COMMIFY ITALIA SRL.

Ufficio/Struttura	UNITA' FUNZIONALE DIPENDENZE
Resp. Ufficio/Struttura	FAGNI FABRIZIO
Resp. del procedimento	FAGNI FABRIZIO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
207,40	UTENZE E CANONI PER TELEFONI	3B0202010801	2025

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE UNITA' FUNZIONALE DIPENDENZE

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con delibera dell'Assemblea dei soci n.13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, del 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n.16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 avente per oggetto: Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da parte della SdS della Valdinievole;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n.1748 del 19.12.2019 ad oggetto "Governance Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019";

Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.1 del 28.02.2025 "Monitoraggio POA 2024, Aggiornamento del profilo di Salute e Approvazione POA 2025";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n.7 del 17.07.2024 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2024 e Pluriennale 2024 – 2026 e Piano Programma 2024. Approvazione";

Considerato che la suddetta spesa trova copertura nel bilancio preventivo economico anno 2025;

Considerato che:

- nell'ambito delle attività del Ser.D., le persone seguite effettuano periodicamente controlli e, per tale motivi devono essere periodicamente e frequentemente contattati al fine di concordare date e modalità di svolgimento di tale attività di controllo;
- si è ritenuto opportuno acquistare un servizio di messaggistica SMS e email marketing capace di gestire in maniera efficace la comunicazione giornaliera o in caso di emergenza, in modo da poter raggiungere tutti i contatti beneficiando di un vantaggio sulla comunicazione

Documento firmato digitalmente

utilizzando sia il servizio di invio SMS, per inviare messaggi diretti, sicuri ed immediati, che il servizio di ricezione SMS per ricevere risposte dai pazienti;

- si è ritenuto avere un servizio di supporto sempre attivo e disponibile che ha consentito anche di ampliare le tipologie di invio dei messaggi: remainder, appuntamenti, invio risultati etc.;

Visto l'art.1 comma 450 della legge 296/2006,450 che recita:

“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...”. (comma così modificato da ultimo dall'art.22, comma 8, legge n.114 del 2014, poi dall'art.1, commi 495 e 502, legge n.208 del 2015)”;

Visti:

-l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 come modificato dall'art. 1 co. 130della L.145/2018,

che introduce l'obbligo per gli Enti Locali, di cui all'art. 1 D. Lgs. 165/2001, di ricorrere ai mercati elettronici della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario;

-che la spesa per tale fornitura ammonta complessivamente ad un importo inferiore a €. 5.000,00.# e che pertanto, ai sensi della normativa sopra riportata, non vi è l'obbligo di ricorrere ai mercati elettronici;

Dato atto che, per l'individuazione dell'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla suddetta fornitura si è contattato, anche in ragione dell'esiguità della spesa e dell'indifferibilità della fornitura, la Società Commify Italia Srl con sede in Milano (20121), via Alessandro Manzoni, 38, la quale ha comunicato che la spesa per l'acquisto di un pacchetto di SMS ammonta ad €. 170,00 oltre IVA;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura nr. 109 del 21/05/2025 di €. 170,00 oltre IVA emessa da Commify Italia Srl con sede in Milano;

Attestata la regolarità contributiva della Commify Italia S.R.L. (DURC) protocollo INAIL Numero Protocollo _44858505 del 27/02/2025 con scadenza 27/06/2025;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della SdS Valdinievole e, dato atto dell'insussistenza da parte del Responsabile dell'Unità dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, e alla Legge 190/2012;

Preso atto della non applicazione della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000,00, come modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000,00 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, e del nulla osta rilasciato dal competente Ente";

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa

1. di liquidare alla società Commify Italia Srl con sede in Milano, via Alessandro Manzoni, 38 – p. Iva e c.f. 01648790382 - la fattura nr. 109 del 21/05/2025 relativa alla fornitura di un pacchetto di SMS per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica da parte dei servizi del Ser.D.;
2. di dare atto che la spesa in questione trova copertura nel bilancio preventivo economico della SdS Valdinievole 2025;
3. Autorizzazione di spesa 45 - 3B0202010801 Utenze e Canoni per Telefonia – ordine VN 265 del 14/05/2025;
4. di dare atto che il CIG rilasciato da Anac è il seguente: B6F85515CB;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, sul sito del Consorzio, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69;
6. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Direttore UFC Dipendenze Pistoia.

Il Direttore Unità Funzionale Complessa Dipendenze

Dott. Fabrizio Fagni